

### **Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 36**

*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 "Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)", le "Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11" di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- di revocare per l'effetto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1600 del 21 dicembre 2004 con la quale sono state approvate le Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA;
- stabilire che, con decreto del dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, sia definita una modulistica unica per tutte le Autorità Competenti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11;
- di disporre, infine, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, che, al fine di adeguare gli allegati per dare attuazione alla normativa statale sopravvenuta:
- alla lettera i) dell'Allegato A1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti pa-

- role: " , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";
- al punto 2, lettera a), dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato A1 alla presente legge";
- al punto 2, lettera h), dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici";
- al punto 4 dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 è aggiunta la seguente lettera: "(dbis) impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s";
- al punto 2, lettera a), dell'Allegato B2 è introdotta la seguente nota [1]: "Ai fini dell'applicazione della tipologia di cui alla presente lettera [punto 2 lettera a) Allegato B2], si intendono richiamate, in quanto applicabili, le seguenti norme e successive modifiche: D.L. 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108 con l'art. 31 comma 7-bis: "Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW";
- al punto 7, lettera o), dell'Allegato B2 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno".